

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria - **Decreto dirigenziale n. 8 del 29 gennaio 2010 – Conclusione con esito infruttuoso del procedimento di gara per la contrazione di mutuo non ipotecario, quindicennale, ai sensi del D.Lvo 163/06, destinato al finanziamento di spese di investimento. Approvazione nuovo Capitolato tecnico economico ed affidamento incarico al Settore Provveditorato ed Economato della predisposizione di nuova procedura di gara. Errata corrige.**

VISTA la Delibera Regionale n. 694 del 10.6.2005;

PREMESSO:

che con decreto dirigenziale n. 406 del 29/12/2009 dell'A.G.C. n. 20, Settore Assistenza Sanitaria, avente ad oggetto “ **Conclusione con esito infruttuoso del procedimento di gara per la contrazione di mutuo non ipotecario, quindicennale, ai sensi del D.Lvo 163/06, destinato al finanziamento di spese di investimento: Approvazione nuovo Capitolato tecnico economico ed affidamento incarico al Settore Provveditorato ed Economato della predisposizione di nuova procedura di gara.**” si è proceduto alla presa d'atto dell'esito infruttuoso della gara di che trattasi, indetta con decreto dirigenziale n° 526 del 07.10.2008, ed alla approvazione del relativo Capitolato tecnico economico per la contrazione di un mutuo non ipotecario, quindicennale, ai sensi del D.LGS. 12/04/2006 n. 163, destinato al finanziamento di spese di investimento per € 1.070.460,97 per due progetti esecutivi inerenti la ristrutturazione dei Consultori Familiari, presentati dalla ASL di Benevento e dalla ASL Salerno/2 ;

che, con lo stesso decreto, il Settore Provveditorato ed Economato è stato incaricato della predisposizione, d'intesa con il Settore Assistenza Sanitaria, del conseguente disciplinare e bando di gara, nonché dell'espletamento della procedura di gara;

CONSIDERATO

che nel corpo del capitolato tecnico-economico allegato al decreto dirigenziale n. 406 del 29.12.2009 dell'A.G.C. n. 20, Settore Assistenza Sanitaria, laddove si fa riferimento alla durata della contrazione del mutuo non ipotecario, per mero errore materiale, è stata inserita la dicitura “ quindicinale “ in luogo della dicitura “ quindicennale”;

RITENUTO

di effettuare la correzione, di cui al precedente *considerato*, all'allegato capitolato del decreto in epigrafe.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Materno Infantile del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- Di correggere l'errore materiale di cui alle premesse e di sostituire, nel corpo dell'allegato capitolato tecnico-economico del decreto n° 406 del 29.12.2009, il termine “**quindicinale**” con il termine “**quindicennale**”
- di riapprovare il Capitolato tecnico economico per la contrazione di un mutuo non ipotecario, quindicennale, ai sensi del D.Lvo 12-4-2006, n. 163, destinato al finanziamento di spese di investimento, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Settore Provveditorato ed Economato, d'intesa con il Settore Assistenza Sanitaria la predisposizione del Disciplinare e del Bando di gara per l'aggiudicazione, compresa la pubblicazione e divulgazione degli atti di gara nei modi di legge;
- di prevedere, con successivo atto monocratico, l'impegno e la liquidazione delle spese di pubblicazione del Codice Identificativo Gare (CIG) ;
- di inviare copia del presente Decreto al Settore Provveditorato ed Economato, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC del presente atto con i relativi allegati

Dott. Mario Vasco

REGIONE CAMPANIA
AGC ASSISTENZA SANITARIA
Is. C/3 Centro Direzionale
Napoli

CAPITOLATO TECNICO ECONOMICO PER LA CONTRAZIONE DI MUTUO NON IPOTECARIO,QUINDICENNALE, AI SENSI DEL D. LGS. 12/04/2006 N. 163, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.

Art. 1

Il presente capitolato speciale d'oneri ha per oggetto la contrazione di un mutuo a tasso fisso da destinare agli investimenti nel settore dell'edilizia sanitaria in base alla delibera CIPE n. 56 del 6/5/98 che stabilisce uno specifico programma secondo quanto dettato dall'art.20 della legge 67/1998 , a favore delle AA.SS.LL. per il potenziamento delle strutture materne infantili nell'ambito dei distretti sanitari.

Art. 2

Il mutuo da contrarre, sarà dell'importo di EURO 1.070.460,97 concedibile sulla base di un ammortamento di durata quindicennale, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse e di ogni altro onere connesso, ai sensi della legge 488/1999 art.. 54, comma 1.

L'ammortamento del mutuo è finanziato con risorse dello Stato e le rate del mutuo, sono corrisposte direttamente dal Ministero dell' Economia e delle Finanze su autorizzazione del Ministero della Salute direttamente all'istituto finanziatore in base alla disposizione prevista dalla Legge 311/2004, art.1, comma 75.

La Regione non risponde di eventuali ritardi del pagamento delle rate del mutuo da parte del Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Il periodo di ammortamento del mutuo decorrerà dalla data di effettiva erogazione della somma mutuata con conseguente pagamento della prima rata di rimborso entro la scadenza di sei mesi dalla predetta data di erogazione e con espressa esclusione di ogni eventuale onere aggiuntivo a carico della Amministrazione contraente rispetto alla suindicata rata.

Art. 3

L'aggiudicazione avverrà tramite procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso. Il prezzo più basso è determinato, dal coefficiente moltiplicativo da applicare al parametro di riferimento, tenendo conto dei vincoli previsti, per i mutui con oneri a carico dello Stato di importo inferiore a euro 51.645.689,91, dal comma 32, art. 45, Legge 23.12.1998, n. 448 per i mutui con oneri a carico dello Stato, e dal comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze , pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.152 del 3 luglio 1999, sulla base delle seguenti condizioni:

l'offerta dovrà far riferimento al coefficiente moltiplicativo (per i mutui a tasso fisso) da applicare all'indice di riferimento "MTSlg" (7-10 yrs) rilevato, risultante dall'offerta, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n.152 del 3 luglio 2009.

Il tasso sarà valido per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo e comprensivo di ogni onere, spese e commissioni per cui nessun ulteriore onere aggiuntivo potrà essere richiesto al mutuatario in aggiunta ai ratei così come determinati nel presente disciplinare.

Il tasso sarà commisurato sulla base di un anno di 360 giorni e di un mese di 30 giorni.

Non saranno accettate offerte economiche condizionate.

Gli offerenti sono obbligati a mantenere l'offerta economica per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Il Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi del citato comma 76, art. 1. della legge 30.12.2004, n. 311, quale amministrazione tenuta al pagamento delle rate di ammortamento, entro 15 (quindici) giorni, successivi alla notifica della stipula del contratto delle operazioni di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, comunicherà all'istituto medesimo l'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento.

Art.4

Non si procederà alla stipula del contratto di mutuo ove le condizioni offerte, determinate con le modalità di cui al presente capitolato, dovessero risultare superiori a quelle derivanti dal tasso massimo di interesse come individuato all'art. 3 del presente capitolato.

Art. 5

La Regione Campania, a pena di nullità del contratto, si impegna ad utilizzare le somme mutate per gli investimenti nel settore dell'edilizia sanitaria in base alla delibera CIPE n. 56 del 6/5/98 che stabilisce uno specifico programma secondo quanto dettato dall'art.20 della legge 67/1998 , a favore delle AA.SS.LL. per il potenziamento delle strutture materne infantili nell'ambito dei distretti sanitari.

Al fine del rispetto di quanto convenuto nei punti che precedono, l'erogazione del capitale mutuato avverrà in un'unica soluzione entro il 46 (quarantaseiesimo) giorno successivo alla stipula dei relativi contratti che avverrà nell'ambito territoriale della stazione appaltante, sul conto corrente infruttifero di contabilità speciale che la Regione Campania intrattiene presso la tesoreria provinciale di Napoli. Ai sensi del comma 75, art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui saranno pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

L'attestazione dell'avvenuto versamento della somma mutuata rilasciata dalla Tesoreria costituisce prova dell'avvenuta erogazione e da tale data decorrono gli interessi a carico dello Stato quale amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento.

Art. 6

Il mutuo sarà rimborsato mediante il pagamento n. 30 rate di ammortamento semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse.

Il periodo di ammortamento decorrerà dalla data di effettiva erogazione della somma mutuata con conseguente pagamento della prima rata di rimborso alla scadenza di sei mesi dalla predetta data di erogazione.

Art. 7

Il pagamento delle semestralità di ammortamento dei mutui verrà garantito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante iscrizione nel proprio bilancio, ai sensi del comma 76, art. 1 della legge 30.12.2004, n. 311, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per effettuare il pagamento stesso alle previste scadenze.

Su ogni somma dovuta per contratto, e non pagata alle scadenze stabilite, dovranno essere corrisposti all'Istituto finanziatore, dalla data di messa in mora, gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale previsto dalle normative vigenti in materia.

Art. 8

Il contratto sarà soggetto al regime fiscale stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni. Le spese di qualsiasi genere inerenti o conseguenti saranno a carico dell'Istituto finanziatore .

Art. 9

Per qualsiasi azione e controversia relativa all'operazione di mutuo, sarà competente esclusivamente il foro di Napoli.

Art. 10

La Regione informerà l'aggiudicatario dei risultati della gara nonché la data di stipula del contratto, che sarà effettuata a mezzo Notaio con oneri a carico dell'Istituto finanziatore medesimo, nell'ambito territoriale della stazione appaltante.